

2411

TRIBUNALE ORDINARIO DI RO

N. 2411 Sentenz

N. 16179 Cronologico/

N. 2061 Repertoric

2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Rocco Misiti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73050 del
ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
1999, vertente

FRANCA PIZZI
P. O. PIZZI

TRA

, elettivamente domiciliato in Roma, via
Emilio de' Cavalieri 11, presso lo studio dell' avv.to Mario
Lana che, assieme agli avv.ti Salvatore Orestano, Anton
Giulio Lana e Mario Melillo, lo rappresenta e difende per
procura a margine della citazione.

ATTORE


E

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del ministro,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende per legge.

CONVENUTO

Considerato in

FATTO E DIRITTO



che con citazione del 4.8.1999 ha convenuto davanti a questo tribunale il ministero della sanità (oggi della salute) per essere risarcito dei danni subiti in dipendenza dell'epatite cronica contratta a causa di una trasfusione di sangue cui era stato sottoposto, nel luglio del 1989, presso l'ospedale civile di Roma-Ostia, precisando che, in relazione a detta infermità, aveva già fruito dell'indennizzo di cui alle legge n. 210 del 1992;

che l'amministrazione, costituitasi, ha resistito, opponendo, in particolare, il difetto di legittimazione passiva ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto fatto valere;


che sulla base delle predette conclusioni, la causa, dopo l'espletamento di una consulenza medica, è stata ritenuta in decisione;

che, occupandosi di fattispecie del tutto identica (sentenza n. 23097 del 2001), questo tribunale ha già avuto modo di rilevare: a) che, in materia di risarcimento del danno, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia reale e concreta consapevolezza sia dell'esistenza del danno che della relativa riconducibilità alla condotta illecita di un terzo e che, potendo astrattamente configurarsi nei fatti all'origine del danno estremi di reato, alla fattispecie in esame è, in ogni caso, applicabile la più lunga prescrizione prevista per il reato astrattamente configurabile (epidemia colposa, lesioni colpose); b) che la eventuale esistenza di altri corresponsabili non preclude al danneggiato la facoltà di agire - ex art 2055 c.c. - nei confronti di uno solo degli autori

del fatto dannoso; c) che la condotta illecita imputata all'amministrazione, riconducibile nella generale previsione di cui all'art. 2043 c.c., si è in realtà verificata, essendo l'amministrazione venuta meno - od avendovi provveduto con ritardo - ai suoi doveri istituzionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e, soprattutto, di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e suoi derivati; d) che la inerzia od insufficiente attivazione dell'amministrazione è stata, altresì, colposa, giacché, indipendentemente dalla diversa epoca in cui furono poi messi a punto i metodi di identificazione dei singoli virus, la pericolosità del sangue - come veicolo di possibili infezioni virali - era ben nota fin dai primi anni settanta;

che, non adducendosi dall'amministrazione obiezioni e contestazioni diverse da quelle già a suo tempo prospettate e disattese dal tribunale, le considerazioni che precedono non possono che essere riconfermate;

che relativamente al caso di specie occorre soltanto aggiungere e precisare: 1) che - oltre ad essere stato accertato dalla commissione medica nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1991 - il nesso causale esistente fra trasfusione ed infermità contratta ha formato oggetto di positivo riscontro anche nell'ambito della consulenza espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, adeguatamente e correttamente motivate, non sono state oltretutto contestate; 2) che la concreta e reale consapevolezza della esistenza del danno e della sua riconducibilità alla condotta illecita di terzi è stata acquisita dal solo il 26 ottobre 1995, quando ha ricevuto, cioè, la comunicazione del parere espresso, in ordine alla sua infermità, dalla commissione medica ospedaliera di cui alla citata legge del 1991.



che, per quanto attiene alla responsabilità dell'amministrazione, la domanda è, quindi, fondata e deve, conseguentemente essere accolta;

che, prima di passare alla quantificazione del danno, occorre, tuttavia, accertare e stabilire se e quale influenza sia da riconnettere, in ordine al reclamato diritto al risarcimento del danno e - comunque - in ordine all'ammontare del risarcimento in concreto dovuto, al fatto che il Calicchio sia titolare, con decorrenza dal 1° marzo 1994, di un indennizzo vitalizio annuo di L. 12.814.080, concesso in base alla legge n. 210 del 1992, trattandosi di questione avente attinenza con gli elementi costitutivi della domanda e che quindi, ancorché non sollevata dall'amministrazione, deve essere rilevata di ufficio;

che mentre esiste concordia sul fatto che la percezione dell'indennizzo non preclude il ricorso alla tutela risarcitoria, meno agevole si presenta il problema relativo alla cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, posto che, non attagliandosi ad esso il termine "emolumento", il risarcimento non è riconducibile alla categoria di attribuzioni patrimoniali rispetto alle quali la possibilità di cumulo è espressamente prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n.238 del 1997;

che il problema - il quale scaturisce, ad un tempo, dalla natura stessa del risarcimento, la cui funzione è soltanto quella di ristabilire l'equilibrio turbato dall'illecito, e dal generale principio, sotteso alla norma di cui all'art. 2041 c.c. (azione generale di arricchimento), secondo il quale qualunque fattispecie acquisitiva postula, nel nostro ordinamento, la esistenza di una causa idonea a giustificare l'attribuzione dell'acquisto - viene comunemente ricondotto alla nota regola della *compensatio lucri cum danno*, alla stregua della quale, accanto alle conseguenze negative (danno), occorre tener conto, nella determinazione del

|

quantum da risarcire, anche delle conseguenze positive (lucro), di modo che il risarcimento da attribuire al danneggiato costituisca il risultato della somma algebrica tra questi due fattori;

che tale regola, almeno nei termini risultanti dalla conformazione ad essa data dal diritto vivente, non è nella specie risolutiva, di essa non potendo farsi applicazione, per pacifica giurisprudenza, quando, come nel caso in esame, il vantaggio del danneggiato, intermediato da un distinto titolo, derivi dal fatto che le conseguenze negative dell'evento dannoso vengono sopportate, per il tramite di un rapporto ulteriore rispetto a quello inerente all'illecito, da un soggetto diverso dal danneggiato medesimo;

che già una risalente dottrina - occupandosi, sempre in tema di *compensatio*, di interferenza tra rapporti diversi - ha avuto modo di affermare che, quando intesa non soltanto a fornire qualche sollievo d'ordine marginale o morale ma fatta, viceversa, con il preciso scopo di ovviare al danno prodotto mediante restaurazione dello specifico interesse colpito dall'illecito, la liberalità del terzo, quantunque irrilevante sotto il profilo della *compensatio*, incide sul risarcimento sotto un aspetto diverso, poiché comporta, in tutto o in parte, la estinzione, per conseguimento dello scopo, dell'obbligazione risarcitoria;

che su questa stessa linea si colloca quella giurisprudenza che, facendo proprio leva sulla comune natura risarcitoria delle due attribuzioni patrimoniali, esclude la possibilità di cumulo tra risarcimento e pensione privilegiata di cui dal testo unico n. 1092 del 1973 (Cass. n. 1637 del 1991) o che, pur continuando a muoversi all'interno dello schema della *compensatio* (come Cass. n. 11440 del 1997), non può fare a meno, tuttavia, di riconoscere che il vantaggio, assieme al danno, deriva dalla stessa fattispecie dell'illecito - ed è quindi rilevante sub specie di

compensatio - quando sia "casualmente giustificato in funzione di promozione dell'effetto dannoso dell'illecito";

che alla luce di questa diversa impostazione - che è esatta e che, perciò, si condivide - la norma alla quale occorre allora fare riferimento, ai fini della soluzione del problema, non è più da individuare nell'art. 1223 c.c., - che - della *compensatio* - costituisce, per unanime convincimento, il fondamento positivo, quanto piuttosto o nell'articolo 1180 c.c., il quale prevede l'adempimento del terzo, oppure - alternativamente - nell'articolo 1203 c.c., relativo alla surrogazione legale, a seconda che il terzo il quale effettui il pagamento volto ad elidere, in tutto o in parte, il danno prodotto dal danneggiante agisca spontaneamente ovvero perché a sua volta tenuto da altro vincolo avente origine in un diverso rapporto;

che in relazione alla natura - risarcitoria o meno - dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 riveste fondamentale importanza il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, anche di recente ribadito con la sentenza n. 226 del 2000, secondo il quale la menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti situazioni: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la previsione dell'art. 2043 cod. civ., in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto ad un equo indennizzo, discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con l'art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; c) il diritto - ove ne sussistano i presupposti a norma degli articoli 38 e 2 della Costituzione - a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali;

che, quale che sia la natura dei diritti ai quali le varie situazioni mettono capo, il dato comune e costante che, unificandoli, li contraddistingue risiede nel fatto che essi costituiscono la risposta con la quale, a seconda delle diverse situazioni che si verificano, l'ordinamento provvede, in misura di volta in volta ovviamente diversa, alla soddisfazione di una stessa ed identica esigenza, che - anche quando, come nella ipotesi sub c), nell'ambito della quale pacificamente rientra l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, la risposta dipenda dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali - non in altro consiste se non nell'intento di elidere, mediante il riconoscimento di un'attribuzione patrimoniale, il pregiudizio insito - in termini di diminuzione o privazione di un valore personale - nella lesione, a chiunque e comunque arrecata, del bene primario della salute e quindi a risarcire, in definitiva, quello che va sotto il nome di danno biologico;

che del resto, occupandosi di un caso per molti versi analogo (leggi di soccorso per il disastro del Vajont), la stessa Cassazione - pur riaffermando ancora una volta il principio secondo il quale non si fa luogo a *compensatio* quando il vantaggio deriva da un titolo diverso, oltretutto finendo per questa via a pregiudicare di fatto, nella fattispecie esaminata, la surrogazione espressamente prevista, dalle leggi riguardanti la fattispecie medesima, a favore dell'ente erogante - non ha potuto fare a meno di affermare che le provvidenze disposte dal legislatore costituiscono "poste solidaristiche anticipate sul risarcimento dei danni patrimoniali", anche se subito dopo ha aggiunto "proprio per una ragione diversa da quella risarcitoria, e cioè per la consapevolezza che i lunghi tempi del contenzioso e

le resistenze degli enti danneggianti esigevano un immediato e parziale soccorso alle persone ed agli stessi enti esponenziali per la ripresa della vita civile ed economica" (Cass. n. 3807 del 1998);

che l'aggiunta nulla toglie al valore dell'affermazione, posto che la natura di una determinata prestazione deriva dal suo oggetto (danni patrimoniali anticipati) e non, come si legge nella sentenza, dalle diverse ragioni di ordine solidaristico che, in realtà, stanno a monte della anticipazione e che, proprio perché tali, non possono che riguardare l'anticipazione medesima;

che la obiettiva identità esistente tra indennizzo e risarcimento da danno biologico - oltretutto confermata dalle modalità previste dalla legge n. 210 per il calcolo della prima delle due attribuzioni patrimoniali - non sembra, dunque, potersi seriamente contestare;

che nella specie il pagamento dell'indennizzo ha comportato quindi, in ogni caso, la estinzione - nei limiti, peraltro, di cui appresso - della obbligazione del danneggiante, dal momento che, esistendo identità soggettiva tra danneggiante ed avente diritto alla surrogazione, la estinzione consegue, nella ipotesi di semplice surrogazione, per effetto di confusione;

che la estinzione della obbligazione non si estende alle poste di danno diverse dal danno biologico, dal momento che: a) nella fattispecie dell'adempimento del terzo, la estinzione si verifica per effetto - e, quindi, nei limiti - della oggettiva identità tra la prestazione a carico del debitore e la prestazione adempiuta dal terzo; b) tra i vari - concorrenti - interessi della persona che la lesione del diritto alla salute può pregiudicare, l'unico a venire in rilievo, nel contesto della legge che concede l'indennizzo, è - come si è visto - l'interesse alla propria integrità psico-fisica, la cui lesione si traduce, appunto, nella

l'amministrazione si è resa responsabile astrattamente possiede, può determinarsi - anche in questo caso mediante ricorso a criteri di equità e sulla base dei valori monetari correnti - nell'importo di 40.000,00 euro;

che le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

P.T.M.

pronunciando definitivamente, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 40.000,00, con gli interessi dalla domanda, e delle spese di causa, liquidate in euro 5.722,60, di cui euro 772,60 per diritti ed euro 4.500,00 per onorari.

Roma, 22.1.2003.

Il Tribunale
Rosa Martino

IL CANCELLIERE C
Rosa Martino

Depositato in Cancelleria
Roma li 22 GEN. 2003

IL CANCELLIERE C
Rosa Martino



22 GEN 2003